



**COMUNE DI ZIANO PIACENTINO**  
*Provincia di Piacenza*

Prot.n. 2441

**ORDINANZA N.23/2010**

**Oggetto: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI TERRENI.**

**IL SINDACO**

Considerata la necessità di garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche attraverso fossi e canali al servizio di terreni agricoli, specie in caso di piogge prolungate e di eventi alluvionali;

Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 81 del 25.03.1993;

Visto il Regolamento Comunale di per la lavorazione dei terreni a coltura agraria in zona collinare, omologato dal Ministero degli Interni in data 14.02.1984 ed entrato in vigore il 15.02.1984;

Visto lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

**Entro il termine del 15.10.2010:**

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi è fatto obbligo di provvedere a che i fossi vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.

Gli stessi devono altresì provvedere a tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada.

I fossi delle strade rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qual volta si renda necessario.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere rizezionati.

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.

I frontisti delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, non possono lavorare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono manovrare il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le lavorazioni agricole devono rispettare la carreggiata stradale e il ciglio dei fossi, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando il dissesto delle rive dei fossi e il danneggiamento delle strade

Contro i trasgressori verrà sposta denuncia all'autorità competente per provocazione di rischio alluvione.

**In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente,** fermo restando la sanzione prevista dall'art.7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in materia di sanzioni amministrative e violazioni delle disposizioni e dei regolamenti comunali e provinciali, da € 25,00 fino a € 500,00.

Resta fermo che tutti i proprietari o conduttori di fondi sono sempre tenuti ad eseguire il taglio dell'erba, delle siepi e della vegetazione in genere sulle scarpate, nonché delle piante latitanti i fronti dei rispettivi fondi verso le strade Comunali e Vicinali

La Polizia Municipale è incaricata di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Ziano P.no, 5 agosto 2010

IL SINDACO  
F.to Manuel Dott. Ghilardelli